



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

REGOLAMENTO DI ATENEO

PER I VISITING PROFESSOR E VISITING RESEARCHER

(emanato con Decreto Rettorale rep. n. 6103 del 5 luglio 2021 - entrato in vigore il 6 luglio 2021)



REGOLAMENTO DI ATENEO PER I VISITING PROFESSOR E VISITING RESEARCHER

Art. 1 - Finalità

1. L'Università degli Studi di Verona, d'ora in poi denominata "Ateneo", riconoscendo l'importanza e il ruolo della figura del Visiting Professor e del Visiting Researcher ai fini dello sviluppo del proprio profilo di ricerca in una dimensione internazionale, intende assicurare uniformità di procedure e certezza delle posizioni giuridiche da attribuire, nonché garantirne la massima visibilità istituzionale.

2. Al fine di valorizzare tutte le forme di mobilità come strumento per migliorare lo sviluppo professionale dei ricercatori, l'Ateneo dà attuazione ai principi enunciati nella "Carta europea dei ricercatori", tra i quali:

- libertà di ricerca scientifica;
- rispetto dei principi etici;
- responsabilità professionale e finanziaria;
- impegno per la diffusione e la valorizzazione dei risultati conseguiti;
- divieto di ogni forma di discriminazione;
- garanzia di un ambiente di ricerca stimolante;
- riconoscimento del valore della mobilità geografica e disciplinare.

3. Il presente Regolamento disciplina l'accoglienza e la permanenza presso le strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo di esperti e studiosi italiani e stranieri di elevata qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, che, anche sulla base di specifici accordi internazionali stipulati dall'Ateneo, sono chiamati a svolgere le seguenti attività:

- a) attività di insegnamento ai sensi dell'art. 23 comma 1 della Legge n. 240/2010, e/o attività di tipo seminariale nell'ambito di un corso di studi;
- b) attività di ricerca nonché eventuale attività di tipo seminariale legata ai risultati della ricerca e alla loro disseminazione.

4. Secondo le modalità e le condizioni descritte nel presente Regolamento, al Visiting viene riconosciuto durante la sua permanenza un apposito status, inteso come titolarità di diritti e doveri all'interno dell'Ateneo.

Art. 2 – Definizioni

1. Per *Visiting Professor* si intende uno studioso italiano o straniero di elevata qualificazione scientifica afferente ad una università, un'istituzione o un ente straniero, chiamato a svolgere attività didattica, anche di tipo seminariale, nell'ambito di un corso di studio o di un corso di dottorato di ricerca attivato presso l'Ateneo.

2. Per *Visiting Researcher* si intende uno studioso italiano o straniero di elevata qualificazione scientifica afferente ad una università, un'istituzione o un ente straniero, chiamato a svolgere attività di ricerca in collaborazione con docenti dell'Ateneo o in relazione a programmi di ricerca in corso di svolgimento in ateneo.

3. Per "docente proponente" si intende un professore o un ricercatore dell'Ateneo che invita un visiting professor o un visiting researcher per lo svolgimento di attività didattica in ateneo o di attività di ricerca di interesse strategico per l'ateneo.

4. Per "struttura ospitante" si intende il Dipartimento o altra struttura (Scuola, Centro di ricerca, ecc.).



Art. 3 – Modalità di attribuzione dei titoli

1. Il Consiglio della struttura ospitante individua, con apposita delibera e su proposta di un docente, gli studiosi/esperti cui attribuire il titolo di Visiting Professor o Visiting Researcher dell'Ateneo.
2. La delibera, di cui al comma 1 del presente articolo, deve contenere:
 - l'indicazione dell'eventuale accordo/convenzione stipulato/a con l'Ateneo o con la struttura stessa;
 - la denominazione dell'Istituzione internazionale a cui appartiene lo studioso;
 - la descrizione della qualificazione scientifica dello studioso proposto attraverso evidenza del curriculum vitae, delle competenze professionali, delle pubblicazioni e di ogni altra informazione che contribuisca a qualificare il profilo scientifico e didattico dello studioso;
 - la descrizione della specifica attività che lo studioso dovrà svolgere e il periodo di permanenza presso l'Ateneo, con precisazione della tipologia di attività formativa da affidare, avendo riguardo anche al calendario accademico e al settore scientifico disciplinare e al progetto di ricerca di riferimento;
 - il nominativo del docente proponente, interno alla struttura;
 - l'eventuale impegno della struttura e/o di eventuali altre strutture che collaborano all'iniziativa, a farsi carico per intero o in parte del rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio o di un compenso per lo svolgimento delle attività previste.
3. Il Visiting può percepire compensi a fronte del conferimento di incarichi o della stipula di contratti per lo svolgimento di attività di lavoro autonomo in ambito di didattica o ricerca.
4. Verificate le condizioni indicate nel presente Regolamento, il titolo di *Visiting Professor* o *Visiting Researcher* viene attribuito dal Direttore della struttura ospitante con proprio provvedimento. Lo status relativo è riconosciuto per tutta la durata dell'attività da svolgere nell'Ateneo.
5. Il titolo di *Visiting Professor* o *Visiting Researcher* potrà essere, inoltre, attribuito dal Direttore della struttura ospitante ad esperti e studiosi italiani e stranieri di riconosciuta qualificazione scientifica che soggiornino presso l'Ateneo in ragione di specifici finanziamenti di Enti e/o Istituzioni pubbliche e private, per un periodo non inferiore a 30 giorni consecutivi.
6. Le attribuzioni dei suddetti titoli andranno regolarmente comunicate all'Area Ricerca, ai fini dell'inserimento nell'anagrafe dei Visiting Professor e Visiting Researcher di cui al comma 6 dell'articolo 4 del presente Regolamento.

Art. 4 - Periodo di permanenza presso l'Ateneo

1. In relazione alla tipologia di attività da svolgere, il periodo di permanenza di un Visiting non può essere inferiore a 30 giorni e superiore a 24 mesi.
2. Il Responsabile della struttura proponente provvederà a sottoscrivere apposita lettera di invito e a formalizzare successivamente il conferimento dell'incarico didattico o di ricerca nelle forme previste dai vigenti Regolamenti di Ateneo in materia e nel rispetto delle norme per l'ingresso in Italia dei cittadini extracomunitari.
3. Al momento dell'arrivo presso l'Ateneo il Visiting sottoscriverà un documento di affiliazione ("Affiliation Form") che riassume i reciproci impegni e condizioni di collaborazione.



4. Della presenza e dell'attività nell'Ateneo del Visiting dovrà essere data adeguata evidenza e informazione nelle pagine web della struttura ospitante, anche in funzione del ricevimento di studenti, ove previsto, e del contatto con la comunità accademica.
5. Per l'intero periodo di permanenza il responsabile della struttura ospitante dovrà assicurare al Visiting adeguati spazi e attrezzature per lo svolgimento delle attività a lui richieste.
6. A fini conoscitivi e di organizzazione della ricerca di ateneo, è costituita presso l'Area Ricerca di Ateneo l'anagrafe dei Visiting Professor e Visiting Researcher, contenente le informazioni ed i risultati delle attività realizzate nel corso delle mobilità effettuate.
7. Entro un mese dalla conclusione del periodo di permanenza, il docente proponente farà pervenire all'Area Ricerca i dati necessari all'aggiornamento dell'anagrafe di Ateneo (nominativo del Visiting ospitato, periodo di permanenza, attività svolta, ecc.) compilando un apposito formulario disponibile online.

Art. 5 - Diritti e doveri connessi al titolo

Durante il periodo di permanenza in Ateneo:

1. Il Visiting è tenuto a svolgere le sue attività secondo il programma didattico e/o di ricerca concordato con la struttura ospitante e ad attenersi alle disposizioni interne in tema di sicurezza dei posti di lavoro e delle banche dati, del Codice Etico e di Comportamento. In caso di svolgimento di attività di insegnamento, il *Visiting Professor* dovrà compilare un registro delle attività da consegnare al Direttore della struttura ospitante.
2. Il Visiting può far parte delle commissioni di esame di profitto e delle commissioni di esame finale per il conseguimento del titolo di studio. Può inoltre partecipare, in qualità di uditore e senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio del corso di studio e del Consiglio del dipartimento ospitante, per l'intero periodo di permanenza.
3. Al Visiting saranno garantiti:
 - a. una postazione di lavoro all'interno della struttura ospitante;
 - b. una copertura assicurativa nei limiti previsti dalla normativa in vigore e dalle polizze assicurative di Ateneo;
 - c. assistenza e supporto informativo ai fini delle procedure di permesso di soggiorno;
 - d. l'accesso alle risorse informatiche di Ateneo;
 - e. l'accesso alle biblioteche dell'Ateneo;
 - f. l'accesso ai servizi di mensa e residenzialità offerti dagli enti regionali competenti.

Art. 6 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione ed emanato con decreto del Rettore.
2. Il presente Regolamento viene pubblicato nell'Albo ufficiale di Ateneo ed entra in vigore il giorno immediatamente successivo alla sua pubblicazione.
3. Per tutti gli aspetti non disciplinati dal presente Regolamento si applicano le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti.